

SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE,  
PESCA E ACQUACOLTURA

## CIRCOLARE

**Indicazioni operative in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle istanze e sugli atti amministrativi rilasciati in materia di Demanio marittimo, ai sensi del DPR n.642/1972 ("Disciplina dell'imposta di bollo") e, in particolare, art. 1 delle disposizioni generali e art. 4 della annessa Tariffa, Parte Prima, e dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005.**

Fermo quanto previsto e disciplinato dalle Direttive di cui alla D.G.R. n. 2285/2021 per il rilascio dei provvedimenti amministrativi rientranti nella competenza dello scrivente Settore, Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura (di seguito "Settore"), si forniscono le seguenti indicazioni operative in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo.

**1. Istanze e domande per pesca e acquacoltura aventi ad oggetto le concessioni demaniali marittime, le autorizzazioni, lo svincolo di depositi cauzionali.**

Per i provvedimenti su istanza di parte, la domanda presentata dal soggetto interessato (persona fisica o giuridica) deve essere in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, fin dall'origine<sup>1</sup>. La domanda, redatta con tutti gli elementi e corredata di tutta la documentazione come previsto dalla normativa, in particolare dalla D.G.R. n. 2285/2021, deve essere inviata, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Settore: [territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it).

I documenti devono essere inviati unicamente in modalità telematica. Unitamente alla documentazione deve pervenire dichiarazione sottoscritta e firmata con firma autografa o digitale, ai sensi del DPR n. 445/2000, recante in modo chiaro e univoco il codice identificativo, la data del contrassegno e l'istanza - e/o i documenti - per i quali l'imposta di bollo è versata. Tale dichiarazione deve essere inviata in copia al Settore unitamente a copia f/r di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante stesso. Un fac-simile di modello da utilizzarsi ai fini della dichiarazione potrà essere reperito e scaricato sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna, nella sezione dedicata alla modulistica, utilizzando il link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/acquacoltura/demanio-marittimo>. L'originale

<sup>1</sup> La data indicata sul *contrassegno telematico* (cd "marca da bollo") deve essere pari o anteriore alla data di presentazione dell'istanza. L'imposta di bollo è dovuta: per l'istanza, tramite contrassegno da Euro 16,00; per le Relazioni (tecniche, ambientali, fotografiche, ecc.), tramite contrassegno da Euro 16,00; per gli elaborati cartografici, planimetrici, i disegni, le tavole, ecc... tramite contrassegno da Euro 2,00.



della suddetta dichiarazione dovrà essere trattenuto e conservato a cura e sotto la responsabilità del dichiarante e dovrà essere reso disponibile ai fini dei successivi controlli da parte degli organi competenti.

## 2. Atti di determinazione del Responsabile del Settore a conclusione del procedimento.

All'esito positivo del procedimento su istanza di parte, il provvedimento dirigenziale adottato con firma digitale dal Responsabile del "Settore", in forma di determinazione dirigenziale, sarà costituito da un documento informatico "originale", conservato in forma digitale secondo le procedure stabilite dalle Linee Guida del CAD<sup>2</sup>.

I provvedimenti dirigenziali (determinazioni del Responsabile del Settore) adottati in esito a istanza di parte sono documenti amministrativi informatici soggetti a imposta di bollo nella misura forfettaria di Euro 16,00 (sedici/00), a prescindere dalla loro dimensione<sup>3</sup>.

### A. Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sugli atti di Autorizzazione demaniale marittima, decreti di svincolo e ogni altro atto ad esclusione delle Licenze di concessione.

In attesa che diventi operativa la modalità di pagamento tramite il Sistema @e-bollo<sup>4</sup>, allo stato attuale per assolvere all'onere dell'imposta di bollo sugli atti rilasciati a seguito di istanza di parte, è necessario acquistare il *contrassegno telematico* (cd "marca da bollo") presso un intermediario convenzionato.

Al Settore dovrà essere inoltrata, prima dell'adozione della determinazione dirigenziale, una dichiarazione del soggetto richiedente sottoscritta con firma autografa o digitale, ai sensi del DPR n. 445/2000, che deve recare in modo chiaro e univoco il **codice identificativo, la data del contrassegno e l'atto per il quale l'imposta di bollo è versata.**<sup>5</sup> **Il contrassegno telematico del valore di Euro 16,00 dovrà essere apposto sulla dichiarazione stessa. La dichiarazione deve essere inviata in copia al Settore unitamente a copia f/r di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante stesso. Si allega alla presente un fac-simile di modello da utilizzarsi. L'originale di suddetta dichiarazione dovrà essere trattenuto e conservato a cura e sotto la**

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>3</sup> combinato disposto dell'articolo 1 delle disposizioni generali del DPR n. 642/1972 e dell'articolo 4 della Tariffa, parte prima, annessa allo stesso DPR.

<sup>4</sup> Provvedimento del 19 settembre del 2014 dell'Agenzia delle Entrate, che prevede il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo

<sup>5</sup> Nella Risposta n. 321/2019, fornita dall'Agenzia delle Entrate, è stato, infatti, precisato quanto segue: «L'utente che intende assolvere l'imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario».

responsabilità del dichiarante e dovrà essere reso disponibile ai fini dei successivi controlli da parte degli organi competenti. Nel provvedimento dirigenziale (determinazione del Responsabile del Settore) verrà inserita l'indicazione del codice identificativo e della data del contrassegno telematico con il quale è stata assolta l'imposta di bollo dovuta per lo stesso.

Il Settore provvederà, infine, ad inviare, tramite pec, al richiedente e agli Enti interessati, l'atto in formato "p7m". Per tale duplicato informatico, non essendo prevista l'apposizione sullo stesso di alcuna dichiarazione di conformità all'originale, l'imposta di bollo<sup>6</sup> non è dovuta<sup>7</sup>.

Si osserva, al riguardo, che il duplicato informatico, *«ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi»*, *«ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto»*, essendo tecnicamente identico all'originale, che, come visto sopra, è già stato assoggettato a imposta di bollo fin dall'origine<sup>8</sup>.

Per i duplicati informatici di documenti informatici non è prevista alcuna dichiarazione di conformità all'originale, e, pertanto, il loro rilascio non realizza il presupposto dell'imposta di bollo; diversamente, le copie, informatiche o analogiche (cartacee), degli atti **con dichiarazione di conformità all'originale** attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato sono assoggettate ad imposta di bollo<sup>9</sup>.

Qualora vi sia un interesse al rilascio della copia conforme occorre presentare apposita richiesta al Settore, che provvederà al rilascio della stessa e al computo dell'imposta di bollo dovuta<sup>10</sup>.

#### **B. Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alla registrazione delle Licenze di concessione demaniale marittima.**

Le Licenze di concessione demaniale marittima sono soggette a registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Al fine della registrazione, sono dovute l'imposta di registro e l'imposta di bollo.

<sup>6</sup> articolo 23-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005.

<sup>7</sup>Nota 1 di cui all'articolo 4, Tariffa, parte I.

<sup>8</sup> come previsto dall'articolo 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005 e dal paragrafo 2.3 delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".

<sup>9</sup> la Nota 1 dell'art. 4, Tariffa, parte prima, stabilisce, difatti, che *«per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale»*.

<sup>10</sup> art. 4 della Tariffa, parte prima, annessa al DPR n. 642/1972.

Il calcolo dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo è effettuato dal Settore. Il versamento avviene mediante Mod. F24, predisposto dal Settore, e deve essere effettuato prima del rilascio della Licenza di concessione, facendo parte degli adempimenti preliminari obbligatori.

### **3. Indicazioni operative finali.**

Le istanze di parte dovranno pervenire mediante pec con allegata dichiarazione, sottoscritta con firma autografa o digitale, ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente in modo chiaro e univoco il **codice identificativo**, la **data del contrassegno** e **l'istanza e/o i documenti per i quali l'imposta di bollo è versata**.

A far data dal 1° ottobre 2025, il Settore procederà al rilascio delle **autorizzazioni demaniali marittime e dei decreti di svincolo** dopo aver acquisito, attraverso un'attestazione che l'istante dovrà rendere nella forma di dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, il contrassegno telematico per l'imposta di bollo sull'atto da rilasciare, dell'importo di Euro 16,00.

A tal fine è stato predisposto modello fac-simile, che verrà messo a disposizione degli interessati, in formato modificabile in base alle specifiche esigenze, sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna, nella sezione dedicata alla modulistica, collegandosi al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/acquacoltura/demanio-marittimo>.

Nel corpo dell'atto, al momento del rilascio, verrà inserita l'indicazione del codice identificativo e della data del contrassegno telematico con il quale è stata assolta l'imposta di bollo dovuta per lo stesso.

L'originale della suddetta dichiarazione dovrà essere conservato a cura e sotto la responsabilità del dichiarante per almeno 3 anni e dovrà essere reso disponibile ai fini dei successivi controlli da parte degli organi competenti.

In caso di mancato adempimento all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo secondo le modalità previste si provvederà ad inviare gli atti all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

Qualora si dovessero riscontrare dichiarazioni di assolvimento dell'imposta di bollo non corrispondenti o false si provvederà ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto riguarda le **Licenze di concessione demaniale marittima** rimane confermata la modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta mediante Mod. F24. La predisposizione del mod. F24, il calcolo dell'imposta e la richiesta di versamento al richiedente continueranno a essere di competenza del Settore.

Il Responsabile del Settore  
**Avv. *Vittorio Elio Manduca***  
*documento firmato digitalmente*

A.M. - L.C. 29/09/2025

